

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A

Il Presidente Federale

- Vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- viste le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- d'intesa con il Presidente della LND;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 NOVEMBRE 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Testo attuale	Nuovo testo proposto
Art. 9 Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti 1. Il Presidente rappresenta la Lega ad ogni effetto ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C. 2. In particolare, il Presidente della Lega: a. convoca l'Assemblea; b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi; c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile; d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo; e. vigila sull'attività dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi; f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui	Art. 9 Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti 1. Il Presidente rappresenta la Lega ad ogni effetto ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C., nonché componente del Consiglio Federale della F.I.G.C. 2. INVARIATO a. INVARIATO b. INVARIATO c. INVARIATO d. INVARIATO e. INVARIATO f. INVARIATO

predispone l'ordine del giorno; g. nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, il Vice Segretario e il Vice Segretario Amministrativo della L.N.D.; h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti; i. cura l'attuazione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C.. 3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima si verifica anche la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento. In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano di età. 4. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei tre gruppi territoriali seguenti: Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte - Valle d'Aosta, Veneto, C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano), Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) e Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia). 5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della L.N.D., si procede a nuove elezioni, in base a quanto stabilito dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.	g. INVARIATO h. INVARIATO i. INVARIATO 3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario, il quale è anche componente del Consiglio Federale della F.I.G.C. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima si verifica anche la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento. In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano di età. 4. INVARIATO 5. INVARIATO
--	--

Art. 11 Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, delle Divisioni e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano. 2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente di Lega. 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno. 4. Il Consiglio Direttivo: a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni; b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto; c) approva il piano economico per obiettivi e il bilancio di esercizio, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti; d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle	Art. 11 Il Consiglio Direttivo 1. INVARIATO 2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega per ciascuna delle tre aree territoriali, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente di Lega. 3. INVARIATO 4. INVARIATO a) INVARIATO b) INVARIATO c) INVARIATO d) INVARIATO

Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;	
e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.;	e) INVARIATO
f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;	f) INVARIATO
g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea dandone comunicazione alla F.I.G.C.. Qualora il predetto Commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale;	g) INVARIATO
h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega;	h) INVARIATO
i) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati;	i) INVARIATO
l) nomina, per la durata del quadriennio, una Commissione Tecnica incaricata di valutare e ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") proposti dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti per tutti i Campionati della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.;	l) INVARIATO
m) dichiara, la decadenza dei componenti degli organi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D, che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte. Dichiara, altresì, la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per	m) INVARIATO

un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale. n) assolve a tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento, dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D. Art. 18 Struttura e funzioni 1. La Divisione Calcio Femminile è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio Femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio Femminile è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi. La Divisione Calcio Femminile rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 52 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle Società. 2. La Divisione ha sede in Roma.	n) INVARIATO Art. 18 Struttura e funzioni 1. INVARIATO 2. INVARIATO
--	---

3. Sono Organi della Divisione: - l'Assemblea; - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; - il Consiglio di Presidenza; - il Consiglio Direttivo; - la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali di Calcio Femminile; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - la Consulta; a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti". b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega e del Consiglio Federale della F.I.G.C. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente	3. Sono Organi della Divisione: - l'Assemblea; - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente; - il Consiglio di Presidenza; - il Consiglio Direttivo; - la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali di Calcio Femminile; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - la Consulta; a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della L.N.D. e comunque prima della assemblea elettiva della L.N.D.. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti". b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega e del Consiglio Federale della F.I.G.C. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente
---	--

Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento. c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente. d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il	Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca della nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento. c) INVARIATO d) INVARIATO
---	---

Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. II Consiglio Direttivo: 1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega; 2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali; 3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale; 4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega; 5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario della Divisione fatta dal Presidente, dandone comunicazione alla Lega; 6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura. 7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo,	II Consiglio Direttivo: 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO 5. INVARIATO 6. INVARIATO 7. INVARIATO
--	---

con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento. 8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei Componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente. e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità	8. INVARIATO e) INVARIATO
--	---

della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia. f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore. g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.	f) INVARIATO g) INVARIATO
--	---